

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1760

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**SAMÀ, PALLANTI, BASSOLINO, FRANCESE, GHEZZI,  
LODI FAUSTINI FUSTINI, LUCENTI, MIGLIASSO,  
NAPPI, REBECCHI, RECCHIA, SANFILIPPO**

*Presentata il 22 ottobre 1987*

**Ricostituzione nell'assicurazione obbligatoria italiana delle  
posizioni assicurative dei cittadini italiani rimpatriati  
dalla Libia**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge che presentiamo tende a permettere la ricostituzione, nell'assicurazione obbligatoria italiana, delle posizioni assicurative per i periodi di lavoro compiuti in Libia tra il 1° luglio 1957 ed il 21 luglio 1970, a quei lavoratori italiani che, per le note misure adottate dallo Stato libico in quel periodo, oltre ad aver subito la confisca dei loro beni, hanno perso anche i diritti in materia previdenziale.

Poiché si vuole riparare ad un vero e proprio torto subito da questi nostri connazionali la spesa è a totale carico dello Stato.

Con tale provvedimento, se approvato, come ci auguriamo, gli interessati potranno utilizzare pienamente i predetti

periodi non solo ai fini di un trattamento minimo, l'assegno temporaneo mensile, ma anche ai fini della misura della prestazione pensionistica.

D'altronde un provvedimento analogo è stato adottato dal Governo col decreto ministeriale del 6 novembre 1973, emanato in seguito alla legge 9 ottobre 1971, n. 979, di ratifica dell'accordo italo-rumeno del 23 gennaio 1968, inerente alla ricostruzione delle posizioni assicurative per quei cittadini italiani costretti a rimpatriare dalla Romania.

Si tratta quindi di un atto di giustizia che il Parlamento non può più disattendere, visto che già nella precedente legislatura un identico provvedimento era stato già approvato da un ramo del Parlamento e ritardato nell'altro per un solo

problema di copertura, in seguito risolto, ma troppo tardi per il sopraggiunto scioglimento delle Camere.

Il testo che presentiamo in effetti altro non è che quello cui si era pervenuti unitamente nella decorsa legislatura e che aveva riscosso l'unanimità dei consensi dei gruppi parlamentari.

La proposta si compone di 7 articoli.

L'articolo 1 prevede la facoltà per i cittadini italiani rimpatriati di chiedere la ricostituzione nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei periodi di assicurazione compiuti in Libia tra il 1° luglio 1957 ed il 21 luglio 1970.

L'articolo 2 prevede le modalità per la ricostituzione e l'accollo allo Stato dell'onere relativo.

L'articolo 3 prevede l'obbligo per gli interessati di presentare la domanda corredata dalla documentazione.

L'articolo 4 prevede l'esclusione, dal computo per la determinazione del requisito della contribuzione nel quinquennio precedente la data della domanda di pensione, dei periodi compresi tra la data termine dell'assicurazione in Libia e quella della domanda di ricostituzione.

L'articolo 5 prevede il rimborso dei contributi versati per i periodi per i quali opera la ricostituzione di cui in oggetto.

L'articolo 6 prevede il termine di tre anni per la presentazione delle domande.

L'articolo 7 prevede la decorrenza delle prestazioni

## PROPOSTA DI LEGGE

---

### ART. 1.

1. I cittadini italiani rimpatriati dalla Libia hanno facoltà di chiedere la ricostituzione delle posizioni assicurative nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, per i periodi di assicurazione compiuti in Libia, per lavoro dipendente o autonomo, dal 1° luglio 1957 al 21 luglio 1970, colpite da misure limitative libiche.

2. Detta ricostituzione può essere chiesta anche dai superstiti dei cittadini italiani di cui al comma 1 purché in possesso della cittadinanza italiana.

### ART. 2.

1. La ricostituzione di cui all'articolo 1 è effettuata con le modalità previste dall'articolo 51, secondo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153 e dell'articolo 2-*octies* del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 114, accreditando, per ciascuna settimana coperta da assicurazione in Libia, il contributo base corrispondente alla classe media in vigore in Italia nei periodi cui i contributi si riferiscono; il relativo onere è posto a carico dello Stato che vi fa fronte con gli stanziamenti previsti dall'articolo 12 della legge 26 gennaio 1980, n. 16, nonché dall'articolo 7 della legge 2 maggio 1983, n. 181, e dall'articolo 12 della legge 5 aprile 1985, n. 135.

### ART. 3.

1. Per ottenere la ricostituzione di cui all'articolo 1 gli interessati debbono presentare all'Istituto nazionale della previdenza sociale apposita domanda corredata da idonea documentazione comprovante la qualifica professionale e la durata dei periodi di assicurazione.

2. Qualora gli interessati non siano in grado di produrre la documentazione di cui al comma 1, gli stessi possono rilasciare un'apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni.

#### ART. 4.

1. I periodi compresi tra la data terminale dell'assicurazione in Libia e quella della domanda di ricostituzione della posizione assicurativa, non coperti da contribuzione nell'assicurazione italiana, sono esclusi dal computo ai fini della determinazione del requisito di contribuzione nel quinquennio precedente la data della domanda di pensione di invalidità, della morte del lavoratore o la data della domanda di autorizzazione alla prosecuzione volontaria dell'assicurazione generale obbligatoria.

#### ART. 5.

1. L'importo dei contributi versati direttamente dai lavoratori all'Istituto nazionale della previdenza sociale per i periodi per i quali viene effettuata la ricostituzione in base alla presente legge è rimborsato, a domanda, agli interessati.

#### ART. 6.

1. Le domande di cui all'articolo 1 devono essere presentate entro il primo giorno successivo al compimento del triennio dalla data di entrata in vigore della presente legge.

#### ART. 7.

1. Le prestazioni di cui alla presente legge non possono avere decorrenza anteriore al primo giorno del mese successivo a quello d'entrata in vigore della legge stessa.